

## **SINTESI**

### ***Causa Collarile c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 giugno 2006 (ricorso n. 10644/02)***

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

**Fatto.** Ricorso presentato per violazione degli articoli 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza*), 10 (*libertà di espressione*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, 1 e 3 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà e libertà elettorale*), 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) in relazione alla procedura di fallimento del ricorrente iniziata nel 1995 e pendente alla data di svolgimento del giudizio presso la Corte.

**Decisione.** Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione in questione riguardava la corrispondenza, la Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite agli articoli 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4: ciò in base alla constatazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione con la quale la medesima Corte di Cassazione aveva stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure.<sup>1</sup> Con la conseguenza che le medesime doglianze dovevano esser fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto.

La Corte ha poi ritenuto tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione; poiché la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito ad esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolvono in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Relativamente alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*,<sup>2</sup> la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito sufficienti argomentazioni.

Infine, ritenuto che la mera constatazione della violazione costituisca nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di €3.000,00 per le spese sostenute.

---

<sup>1</sup> Si veda la sentenza *Sgattoni c. Italia* del 6 dicembre 2005, nel Quaderno n. 2 di questa collana, pag. 62.

<sup>2</sup> Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.



